

ltresì, di avere ricevuto
e presto il consenso al
mandato conferito nonché
a elettronica certificata

ATTO n. 3

(Atto di citazione in appello)

**La sorte del contratto preliminare di vendita di un immobile
stipulato senza il consenso dell'altro coniuge**

TRACCIA

Tizio conveniva il fratello Caio innanzi al tribunale di Belsole chiedendone, ex art. 2932 c.c., la condanna al trasferimento in proprio favore dell'intera unità immobiliare costituita da un appartamento e, in subordine, al risarcimento dei danni, sulla premessa: che per contratto preliminare del 28.7.89, Sempronio gli aveva promesso in vendita l'intero edificio al concordato prezzo di tre miliardi di lire; che il 13.10.89 il nominato fratello Caio gli aveva proposto di sostituirsi a lui nell'acquisto, promettendogli la cessione dell'unità immobiliare in questione a compenso della svolta attività di mediazione ove quel preliminare, subordinato al mancato acquisto del medesimo intero immobile da parte della Sovrintendenza, avesse avuto esecuzione; che, in seguito, acquistato definitivamente l'immobile, il fratello Caio, sottraendosi all'obbligazione assunta, aveva, invece, rifiutato di trasferirgli la proprietà della detta unità immobiliare.

A tale domanda Caio si opponeva eccependo, preliminarmente in rito, il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stato l'edificio acquistato in comunione di beni con la propria moglie, non convenuta in giudizio, e quindi, nel merito, sia l'inefficacia della propria dichiarazione datata 13.10.89, in quanto promessa unilaterale cui la legge non riconosceva tale effetto.

L'adito tribunale, con sentenza del 11.7.00, accoglieva la domanda ex art. 2932 c.c. in favore di Tizio.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto giudiziario più idoneo a tutelare le pretese del proprio assistito.

GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748.

In tema di attività medico-sanitaria, il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c'è spazio - nel quadro dell' "alleanza terapeutica" che tiene uniti il malato ed il medico nella ricerca, insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno - per una strategia della persuasione, perché il compito dell'ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza; e c'è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c'è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico. Né il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, può essere

scambiato per un'ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, giacché tale rifiuto esprime piuttosto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale.

Cass., Sez. Un., 24 agosto 2007, n. 17952

Nell'azione prevista dall'art. 2932 cod. civ. promossa dal promissario acquirente, per l'adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svolto è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro. (Con l'affermazione di questo principio, le Sezioni unite hanno risolto il contrasto insorto in seno alle sezioni semplici sulla necessità o meno di detto litisconsorzio con riferimento alla specificata azione e, nel caso concreto, hanno dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, rinviando la causa, nella quale era stato pretermesso il coniuge litisconsorte necessario, dinanzi al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, comma terzo, cod. proc. civ.).

SVOLGIMENTO

**ECC.MA CORTE D'APPELLO DI _____
ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO**

nell'interesse del Sig.Caio, nato a _____ il _____ (C.F.) e residente in _____, difeso e rappresentato in giudizio – giusta procura in calce al presente atto – dall'Avv. _____ (C.F. _____) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in _____, fax n. _____, _____, indirizzo di posta elettronica certificata _____

CONTRO

- Tizio (Avv. _____)

per l'annullamento

- della sentenza _____ pronunciata in data 11.7.00 dal Tribunale Civile di _____, Giudice Dott. _____, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data _____.

PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Tizio conveniva in giudizio il fratello Caio innanzi al tribunale di Belsole chiedendone, ex art. 2932 c.c., la condanna

al trasferire
appartamento
In p
Sempronio gli
miliardi di lire;
lui nell'acquis
compenso de
mancato acq
avesse avuto
fratello Caio, s
la proprietà de
Si co
pertanto l'int
legittimazione
propria moglie
dichiarazione
riconosceva te
In da
in cancelleria
in favore di Tiz

Il Tribu
ritenuto di ac
fondate le ar
passiva, per
moglie, non
dichiarazione
riconosceva te
Ebbe
non evidenzia
la presente c
punto nonché
Cassazione de
della presen
corretta e reg
Risulta
sentenza eme
necessario; vi
l'integrazione
Sia cor
Come
si configura ci

ortamento che intende
hé tale rifiuto esprime
la malattia segua il suo

risario acquirente, per
mento contrattuale, nei
di comunione dei beni,
iuge, quest'ultimo deve
la conseguenza che,
nti, il processo svoltosi
contraddittorio integro.
no risolto il contrasto
detto litisconsorzio con
dichiarato la nullità delle
nella quale era stato
rimo giudice, ai sensi

al trasferimento in proprio favore dell'intera unità immobiliare costituita da un appartamento e, in subordine, al risarcimento dei danni.

In particolare Tizio esponeva che per contratto preliminare del 28.7.89, Sempronio gli aveva promesso in vendita l'intero edificio al concordato prezzo di tre miliardi di lire; che il 13.10.89 il nominato fratello Caio gli aveva proposto di sostituirsi a lui nell'acquisto, promettendogli la cessione dell'unità immobiliare in questione a compenso della svolta attività di mediazione ove quel preliminare, subordinato al mancato acquisto del medesimo intero immobile da parte della Sovrintendenza, avesse avuto esecuzione; che, in seguito, acquistato definitivamente l'immobile, il fratello Caio, sottraendosi all'obbligazione assunta, aveva, invece, rifiutato di trasferirgli la proprietà della detta unità immobiliare.

Si costituiva in giudizio Caio resistendo alla avversa domanda e chiedendone pertanto l'integrale rigetto eccependo, preliminarmente in rito, il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stato l'edificio acquistato in comunione di beni con la propria moglie, non convenuta in giudizio, e quindi, nel merito, l'inefficacia della propria dichiarazione datata 13.10.89, in quanto promessa unilaterale cui la legge non riconosceva tale effetto.

In data 11.7.00 il Giudicante pronunciava la sentenza n. _____, depositata in cancelleria in data _____, con la quale accoglieva la domanda ex art. 2932 c.c. in favore di Tizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale Civile di _____, con la sentenza in tale sede appellata, ha ritenuto di accogliere la domanda ex art. 2932 c.c. in favore di Tizio ritenendo non fondate le argomentazioni avanzate da Caio circa il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stato l'edificio acquistato in comunione di beni con la propria moglie, non convenuta in giudizio e quindi, nel merito, l'inefficacia della propria dichiarazione datata 13.10.89, in quanto promessa unilaterale cui la legge non riconosceva tale effetto.

Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure non si può non evidenziare - in via preliminare e dirimente rispetto ad ogni altro profilo che involge la presente controversia - come, alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali sul punto nonché dei principi dettati in materia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2007, sia ormai sancita, laddove si agisca ex art. 2932 c.c. la necessità della presenza in giudizio del coniuge rimasto estraneo al preliminare al fine di una corretta e regolare instaurazione del contraddittorio.

Risulta quindi evidente, a parere di questa difesa, l'assoluta nullità della sentenza emessa in primo grado per evidente violazione delle norme sul litisconsorzio necessario; violazione che non è stata rilevata dal giudice di prima cure disponendo l'integrazione del contraddittorio.

Sia consentito al riguardo osservare quanto segue.

Come è noto, la comunione ordinaria, quale regolata dagli artt. 1100-1116 c.c., si configura come comunione pro indiviso o proprietà plurima parziaria, nella quale il

(C.F.) e residente in
ura in calce al presente
attivamente domiciliato

dal Tribunale Civile di
posito in cancelleria in

conveniva in giudizio il
2932 c.c., la condanna

diritto di proprietà è unico ed ha ad oggetto il bene nella sua interezza e, tuttavia, il diritto di ciascuno dei partecipanti non ha per oggetto né il bene nella sua interezza, né una parte fisicamente individuata di esso, bensì una quota ideale, proporzionata al suo diritto di partecipazione, del quale costituisce la misura.

In tale situazione, la promessa di vendita di un bene in comunione è, di norma, considerata dalle parti attinente al bene medesimo come un *unicum* inscindibile e non come somma delle singole quote che fanno capo a ciascuno dei comproprietari di guisa che i detti comproprietari costituiscono un'unica parte complessa e le loro dichiarazioni di voler vendere si fondono in un'unica volontà negoziale; onde, quando una di tali dichiarazioni manchi (o sia invalida), non si forma (o si forma invalidamente) la volontà di una delle parti del contratto preliminare, escludendosi, pertanto, in toto la possibilità per il promissario acquirente d'ottenere la sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 c.c. nei confronti dei soli comproprietari promittenti, sull'assunto di una mera inefficacia del contratto stesso rispetto a quelli rimasti e-stranei, dacché, da un lato, non è configurabile un interesse alla sua esecuzione parziale da parte del promissario acquirente (per mancanza del diritto su cui tale interesse si dovrebbe fondare) e, dall'altro, il comproprietario promittente venditore che ha espresso il suo consenso (o lo ha espresso validamente) non oppone un semplice interesse contrario (giuridicamente apprezzabile o meno) all'avversa richiesta d'esecuzione parziale, ma invoca l'insussistenza stessa del diritto vantato dalla controparte.

La situazione è diversa ove si verta in tema di comunione legale tra coniugi, quale regolata dagli artt. 177-197 c.c.

Fondamentale è stata, al riguardo, la ricostruzione che dell'istituto ha operato la Corte costituzionale, nella quale si è evidenziata la netta distinzione tra comunione ordinaria e comunione legale tra coniugi, questa configurata come una proprietà plurima parziaria, per più versi analoga alla classica *communio*, sulla considerazione: che trattasi di comunione senza quote; che i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione; che la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari, la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo debbono essere ripartiti tra i coniugi od i loro eredi.

Configurazione cui consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione e che il consenso dell'altro, richiesto dal modulo dell'amministrazione congiuntiva adottato dall'art. 180 c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione, non è un negozio unilaterale autorizzativo, nel senso d'atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso, secondo la nota teoria formulata dalla giuspubblicistica, di atto che rimuove un limite all'esercizio di un potere e requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio, onde l'ipotesi regolata dall'art. 184 c.c. tecnicamente si riferisce non ad un caso

d'acquisto in base ad un ti

Per il dei coniugi a determina, cc sua annullabi

Ora, v coniuge titola per sé, che d nel quale si c negarsi l'inte del bene stes

Partire art. 2932 c.c. così che il c stipulazione c non all'azione stesso art. 11 con una già attribuzione a alla sua natu quale esso si come un serr

Vero i promittente v all'azione d'e né vi abbia p esso legittim: solo obbliga: promittente c bene al patrii onde il coni giuridica insc specifica dell

In bu disconoscers giudizi, in q corrisponsat assunto da c tali da incidere 189 c.c., esp anche quelli o l'alternativ

interessa e, tuttavia, il
nella sua interezza, né
le, proporzionata al suo

comunione è, di norma,
inseparabile e non
dei comproprietari di
è complessa e le loro
egoziale; onde, quando
si forma invalidamente)
dosi, pertanto, in toto la
costitutiva di cui all'art.
l'assunto di una mera
ei, dacché, da un lato,
la parte del promissario
i dovrebbe fondare) e,
so il suo consenso (o lo
contrario (giuridicamente
parziale, ma invoca

ione legale tra coniugi,

nell'istituto ha operato la
distinzione tra comunione
e come una proprietà
e, sulla considerazione:
individualmente titolari di
di un diritto avente per
mento strutturale, ma ha
la comunione possono
responsabilità sussidiaria di
fori della comunione, la
non essere ripartiti tra

i, ciascun coniuge ha il
dell'altro, richiesto dal
30 c.c. per gli atti di
autorizzativo, nel senso
la nota teoria formulata
di un potere e requisito
zione, la cui mancanza,
in un vizio del negozio,
risolve non ad un caso

d'acquisto inefficace perché a non domino, bensì ad un caso d'acquisto a domino in base ad un titolo viziato.

Per il che, nella comunione legale tra coniugi, la mancanza del consenso d'uno dei coniugi al negozio avente ad oggetto diritti reali su immobili o mobili registrati non determina, come nella comunione ordinaria, l'invalidità assoluta del negozio, ma solo la sua annullabilità nello stabilito termine di prescrizione annuale.

Ora, venendo al caso che ci occupa, è piuttosto, evidente che l'essere ciascun coniuge titolare del bene per l'intero, e dell'intero poter disporre, non può implicare, di per sé, che debba escludersi la necessaria partecipazione dell'altro coniuge al giudizio nel quale si discute della traslazione del bene stesso, evento rispetto al quale non può negarsi l'interesse ad interloquire del detto altro coniuge, pur sempre comproprietario del bene stesso.

Partire, infatti, dal presupposto che, al momento dell'introduzione del giudizio ex art. 2932 c.c., il coniuge promittente venditore abbia già efficacemente alienato il bene, così che il coniuge rimasto estraneo al negozio abbia perso, contestualmente alla stipulazione del preliminare, la propria contitolarità sul bene e non possa fare ricorso se non all'azione d'annullamento, oltre ad essere in palese contrasto con la lettera dello stesso art. 184 c.c., che prevede una possibilità di convalida successiva inconciliabile con una già intervenuta perdita della titolarità del bene, implica una non condivisibile attribuzione a tale tipo di contratto d'un effetto traslativo, estraneo alla sua funzione ed alla sua natura, che non gli è riconosciuto neppure da quella parte della dottrina per la quale esso sarebbe configurabile come una sorta di vendita obbligatoria ed il definitivo come un semplice atto esecutivo o ripetitivo.

Vero è, per contro, che, stipulato il preliminare, nel momento in cui il coniuge promittente venditore si rende inadempiente e costringe il promissario acquirente all'azione d'esecuzione specifica, l'altro coniuge, che non abbia partecipato al negozio né vi abbia prestato altrimenti il proprio consenso, è ancora contitolare del bene e su di esso legittimato ad esercitare i suoi poteri d'amministrazione congiunta; atteso l'effetto solo obbligatorio del preliminare, l'attività negoziale posta in essere dal coniuge promittente con l'impegnarsi ad alienare non ha prodotto ancora l'effetto di sottrarre il bene al patrimonio comune ed alla contitolarità su di esso d'entrambi i comproprietari, onde il coniuge rimasto estraneo al preliminare è ancora titolare d'una situazione giuridica inseparabile che lo rende litisconsorte necessario nel giudizio d'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre.

In buona sostanza ove dal preliminare scaturiscano controversie, non può disconoscersi al coniuge rimasto estraneo al negozio l'interesse a partecipare ai relativi giudizi, in quanto, pur se non è rimasto personalmente obbligato e se non è corresponsabile assieme al coniuge stipulante, unico obbligato, tuttavia l'impegno assunto da quest'ultimo e la responsabilità personale del medesimo sono comunque tali da incidere sul patrimonio comune e sul tenore di vita della famiglia, giacché, ex art. 189 c.c., espongono all'altrui azione esecutiva non solo i beni del promittente ma anche quelli della comunione, essendo, infatti, la richiesta pronunzia ex art. 2932 c.c., o l'alternativa pronunzia risarcitoria quanto meno per responsabilità precontrattuale,

destinate ad incidere anche sul diritto del coniuge comproprietario o contitolare non stipulante e sulla consistenza del patrimonio familiare.

Ne consegue l'ineludibile presenza in giudizio del coniuge rimasto estraneo al preliminare, dacché, come la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente evidenziato, si ha litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorché la decisione richiesta, indipendentemente dalla sua natura (di condanna, d'accertamento o costitutiva), sia di per sé inidonea a spiegare i propri effetti, cioè a produrre un risultato utile e pratico, anche nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica ed inscindibile, sia in senso sostanziale, sia, alle volte, in senso solo processuale, del rapporto dedotto in giudizio, nel quale i nessi fra i diversi soggetti, e tra questi e l'oggetto comune, costituiscono un insieme unitario, con conseguente immutabilità del rapporto medesimo ove non vi sia la partecipazione di tutti i suoi titolari.

Per altro verso, la necessaria partecipazione del coniuge rimasto estraneo al preliminare va affermata anche in applicazione dell'art. 180 c.c., dal quale, coerentemente con il principio informatore del diritto di famiglia che prevede la parità di diritti e doveri tra i coniugi, si stabilisce che l'amministrazione dei beni della comunione spettano disgiuntamente a ciascuno di essi per gli atti d'ordinaria amministrazione ma congiuntamente ad entrambi per quelli di straordinaria amministrazione e per la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento nonché la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi.

Un valido criterio discrezionale tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione generalmente accolto è quello della normalità dell'atto di gestione, che viene travalicata ove questo comporti un rischio di pregiudizio sulla consistenza del patrimonio o la possibilità d'alterazione della sua struttura, per il che a determinare il discrimine non è tanto il contenuto, modesto o rilevante, dell'atto, quanto piuttosto la sua finalità ed il suo effetto; onde può dirsi che, in linea di massima e rapportando comunque il criterio a ciascun singolo caso concreto, ove il negozio sia per sua natura intrinsecamente idoneo ad alterare la consistenza del patrimonio, a pregiudicarne le potenzialità economiche, a sottrarne o modificarne elementi costitutivi, esso è di straordinaria amministrazione, mentre è di ordinaria amministrazione ove sia tendenzialmente idoneo a conservare la consistenza quantitativa del patrimonio pur se rischioso.

Alla luce di tale criterio, non si può non riconoscere carattere pregiudizievole al contratto anche solo ad efficacia obbligatoria, in quanto potenzialmente idoneo ad incidere sulla consistenza del patrimonio dello stipulante; in particolare, carattere siffatto va riconosciuto al contratto preliminare di vendita, che, come è stato evidenziato in dottrina ed in giurisprudenza, si pone quale momento originario d'una serie obbligatoria consequenziale e successiva, il cui esito finale necessitato è il trasferimento della proprietà del bene promesso in vendita, sì che, in ragione dell'effetto conclusivo della sequenza, tale contratto, che alla serie obbligatoria dà inizio, va considerato atto eccedente l'ordinaria amministrazione.

Anche il contratto preliminare può avere, dunque, una rilevanza pregiudizievole sulla consistenza patrimoniale della comunione e sulle condizioni di vita della famiglia,

in considerazioni unicamente contrattuali. Il contratto preliminare costituisce negozio disposto del se richiedono la presenza di tutti i coniugi.

In definitiva, l'art. 2932 c.c. promette nei confronti del coniuge che non abbia stipulato il contratto preliminare.

Risulta che, alla stipulazione del contratto preliminare, il coniuge stipulante è tenuto a giudizio di merito e non di contraddittorio.

Tutto ciò premesso, in epigrafe.

Tizio a c. del Giudice designato, invitato a costituire, ha chiesto che si stabilissero i termini suddetti e che si accogliesse la sua domanda.

Piacca, in nome del Re, ha fatto eccezione, in quanto il contratto preliminare non è atto di straordinaria amministrazione.

- accolta. Il contratto preliminare di vendita, in quanto atto di straordinaria amministrazione, è nullo e non produce alcun effetto. Il contratto preliminare di vendita, in quanto atto di straordinaria amministrazione, è nullo e non produce alcun effetto.

Ai fini della presente causa, il contratto preliminare di vendita, in quanto atto di straordinaria amministrazione, è nullo e non produce alcun effetto. Il contratto preliminare di vendita, in quanto atto di straordinaria amministrazione, è nullo e non produce alcun effetto.

stario o contitolare non

ge rimasto estraneo al
one ha ripetutamente
espressamente previsti
nte dalla sua natura (di
ea a spiegare i propri
guardi delle sole parti
a ed inscindibile, sia in
del rapporto dedotto in
ti e l'oggetto comune,
utabilità del rapporto

ge rimasto estraneo al
180 c.c., dal quale,
che prevede la parità di
i beni della comunione
ia amministrazione ma
razione e per la stipula
personali di godimento

inaria amministrazione
e, che viene travalicata
za del patrimonio o la
iare il discrimine non è
sto la sua finalità ed il
do comunque il criterio
natura intrinsecamente
dicarne le potenzialità
sso è di straordinaria
> sia tendenzialmente
ur se rischioso.

ttare pregiudizievole al
nzialmente idoneo ad
particolare, carattere
che, come è stato
mento originario d'una
finale necessitato è il
i, sì che, in ragione
serie obbligatoria dà

avanza pregiudizievole
ni di vita della famiglia,

in considerazione dell'obbligazione assunta dal disponente, che pur vincola unicamente costui, e della responsabilità dello stesso per l'inadempimento; onde il contratto preliminare di vendita di bene immobile in regime di comunione legale costituisce negozio eccedente l'ordinaria amministrazione e, per il richiamato espresso disposto del secondo comma dell'art. 180 c.c., le azioni che da esso traggono origine richiedono la presenza in giudizio d'entrambi i coniugi.

In definitiva, per tutte le esposte ragioni, deve ritenersi che nell'azione ex art. 2932 c.c. promossa dal promissario acquirente, per l'adempimento in forma specifica, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo sia litisconsorte necessario.

Risulta evidente perciò come di conseguenza, ove il coniuge rimasto estraneo alla stipulazione del preliminare non sia stato convenuto in giudizio unitamente al coniuge stipulante e nei suoi confronti non sia stato integrato il contraddittorio, il giudizio svoltosi sia nullo e debba essere, pertanto, nuovamente celebrato a contraddittorio integro.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. Caio, come meglio descritto e rappresentato in epigrafe

CITA

Tizio a comparire innanzi la Corte di Appello, nella sua nota sede, Sezione e Giudice designandi come per legge, all'udienza del giorno _____, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 Cod. Proc. Civ., con l'avvertenza che la costituzione oltre i termini suddetti implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 Cod. Proc. Civ., per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'On. Corte si Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dei motivi di cui alla presente citazione in appello:

- accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. _____ emessa in data _____ dal Tribunale di Belsole nonché del relativo procedimento R.g. n. _____ svoltosi in primo grado per difetto di contraddittorio e dunque per grave, evidente e manifesta violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e per l'effetto rimettere la causa al giudice del primo grado ex art. 354 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge pretermesso _____.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, D.p.R. n. 115 del 30.5.2002, si dichiara che il giudizio introdotto dal presente atto di citazione in appello ha un valore ricompreso nello scaglione da euro _____ ad euro _____ e che pertanto soggiace al pagamento del contributo unificato nella misura di € _____.

Si offrono in comunicazione:

1) Copia autentica della sentenza n. _____ pronunciata in data _____ dal Tribunale Civile di Belsole, Giudice Dott. _____, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data _____.

2) Fascicolo di parte del primo grado di giudizio, munito di relativo indice.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e comunque salvo ed impregiudicato ogni altro diritto.

_____, _____ (luogo e data)

Avv. _____

DELEGA

Io sottoscritto Caio, nomino e delego a rappresentarmi, assistermi e difendermi in ogni stato e grado del presente procedimento, nonché in quelli ad esso connessi, impugnazioni, esecuzioni, opposizioni e trascrizioni di qualsiasi altro atto che sia assoggettato a formalità di pubblicazioni, nonché per la chiamata di terzi nel processo a qualunque titolo, con facoltà di farsi assistere, rappresentare e sostituire ed ogni altra inerente, l'avv. _____, a lui conferendo ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di nominare altri procuratori con relativa elezione di domicilio, nominare sostituti processuali, di sottoscrivere, di transigere, di conciliare e di rinunciare agli atti e all'azione, di fare precetto e di incassare somme, di rilasciare quietanze con provvedimenti che sin d'ora ratifico e faccio miei atti, eleggendo sin d'ora domicilio presso lo studio di quest'ultimo in _____, via _____. Dichiaro, altresì, di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 132 del D.Lgs 30-6-2003 n. 196 e presto il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili per l'espletamento del mandato conferito nonché di ricevere le comunicazioni e notifiche anche a mezzo posta elettronica certificata _____ e/o a mezzo fax _____.

Caio

(_____)

È AUTENTICA

(Avv. _____)

(Cor
Gli accordi
i rapp

*L'Istituto di cre
dichiarato ineffic
creditorie - l'attu
consensuale om
economicamente
quota del 50% -
parte residua - e
L'Istituto di cred.
titoli esecutivi pa
della domanda p
Si costituivano in
il rigetto.
Il Giudice di prin
pagamento delle
Tizio e Caia pr
territoriale compe
con cui era stata
L'Istituto di credit
Il candidato, ass
giudiziario più o
sottese alla fattis
accordi patrimoni.*

Cass., Sez. III, 13
*È ammissibile l'a
da un coniuge
separazione cons
riguardare anche
stato espressame*

(R.